



Città di Legnano

ESTRATTI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 105 del 7 ottobre 2015
Esecutivo dal 02 dicembre 2015

TITOLO IV: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

art. 27 – Misure di tutela a salvaguardia della quiete pubblica per esercizi ad attività serale o dotati di spazi all’aperto.

- 1) Ai titolari di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, commerciale ed artigianale ad apertura serale (intesa dopo le ore 22:00), abbinate ad intrattenimento e svago (spettacoli dal vivo o di intrattenimento, karaoke e simili) e/o dotate di spazi di somministrazione all’aperto si applicano le disposizioni a tutela della quiete pubblica previste nel Regolamento comunale di disciplina dei Pubblici esercizi all. B-3;
- 2) La stessa disciplina si applica agli esercizi che, indipendentemente dalle attività specificate al comma precedente, svolgono l’attività dopo le ore 24.00 o la iniziano prima delle ore 06.00;
- 3) In ogni caso, alle ore 01:00 dovrà cessare ogni causa di disturbo ricondotta all’attività del locale quale musica, occupazione esterna, assembramenti di qualsiasi natura;
- 4) Ai soggetti di cui ai commi 1) e 2) è fatto obbligo di vigilare affinché, all’uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;
- 5) Il Sindaco, qualora ravvisi situazioni di grave danno alla salute e pregiudizio alla quiete pubblica, potrà adottare i provvedimenti finalizzati alla cessazione dell’attività rumorosa, per il tempo necessario all’accertamento ed all’attuazione di misure di mitigazione idonee.

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con Deliberazione CC n. 10 del 3 febbraio 2015
Esecutivo dal 16 marzo 2015

Allegato B) - CRITERI LOCALIZZATIVI E REGOLAMENTAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI

B-3) Prescrizioni d’esercizio:

- 1) Misure a salvaguardia della quiete pubblica per esercizi ad elevato impatto acustico.

L’Ufficio comunale competente, per l’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ad apertura serale (dopo le ore 22)

- abbinata ad attività di intrattenimento o svago (spettacoli dal vivo o di intrattenimento, karaoke o simili);
- dotate di spazi di somministrazione all’aperto;

verifica, al momento della presentazione della SCIA per l'effettivo inizio dell'attività, che venga prodotta la seguente documentazione:

- misure di mitigazione dei rumori che garantiscano la tutela della quiete pubblica, attestate attraverso specifica relazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato ai sensi della legge 447/95, formata da una relazione previsionale e da una relazione successiva all'inizio attività, quest'ultima da prodursi entro 30 gg. dall'inizio della attività stessa.

Tale condizione si applica anche agli esercizi:

1) già esistenti, qualora introducano modifiche nell'attività tali da ricondurli alle due tipologie sopra indicate ovvero sussistano motivate ragioni d'interesse pubblico basate su oggettive situazioni di disturbo alla quiete pubblica;

2) agli esercizi diversi dal punto 1) che esercitano l'attività oltre le ore 24:00 o la inizino prima delle ore 06:00.

Nel caso le misure adottate non siano conformi a quanto previsto dalle relazioni presentate o risultano inidonee a garantire le condizioni di vivibilità ambientale, nonché in caso di mancata o irregolare presentazione delle relazioni di cui sopra:

- a) l'attività di intrattenimento o svago non potrà essere esercitata oltre le ore 22:00;
- b) gli spazi di somministrazione all'aperto non potranno essere utilizzati oltre le ore 22:00;
- c) l'esercizio dell'attività dovrà cessare entro le ore 24:00 e iniziare dopo le ore 06:00 Sono fatte salve prescrizioni più restrittive, nel caso di particolari esigenze di tutela della quiete pubblica.

In ogni caso, alle ore 01:00 dovrà cessare ogni causa di disturbo, ricondotta all'attività del locale quale musica, occupazione esterna, assembramenti di qualsiasi natura.

Tali limitazioni d'orario costituiscono prescrizioni d'esercizio ai sensi dell'art. 9 del TULPS.